

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 23/02/2021

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente il rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Formula, più precisamente, la seguente domanda:

Richiesta economica:

commissioni finanziarie pro quota:
 $\text{€ } 2.571,00 \text{ (totale) } / 120 \text{ (totale rate) } \times 70 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione) } = \text{€ } 1.499,75$ - già rimborsate
in Conteggio estintivo: $\text{€ } 869,96 = \text{€ } 629,79$
Costi assicurativi pro quota:
 $\text{€ } 518,65 \text{ (totale costo assicurativo) } / 120 \text{ (totale rate) } \times 70 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione) } = \text{€ } 302,55$
Totale rimborso € 932,34

Si aggiungono gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

L'intermediario non si è costituito nel procedimento.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio osserva che la mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell'intermediario, se pure non ha reso impossibile assumere una decisione nel merito, si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti sull'intermediario per consentire il buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie e, richiamate le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (Sez. VI, par. I), raccomanda all'intermediario di adottare una condotta maggiormente collaborativa al fine di consentire l'instaurazione di rapporti con i clienti nel segno della correttezza e della trasparenza.

Nel merito si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel 7/03/2011, sulla base di conforme conteggio estintivo. In atti è altresì presente conforme quietanza liberatoria.

Parte ricorrente afferma che l'estinzione sia avvenuta alla rata n. 50. Sviluppando il piano di ammortamento alla francese con i dati contrattuali, risulta che il debito residuo emergente dal conteggio estintivo sia pari invece al capitale che residua dopo il pagamento della rata n. 48; a tale dato si farà quindi riferimento ai fini del calcolo degli importi.

Come è noto, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018, statuendo che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere up front, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi ABF ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Nel caso di specie, in applicazione dei predetti criteri, le "Commissioni finanziarie" che formano oggetto dell'odierno procedimento sono da qualificarsi come *recurring*, anche alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF.

Ancora, e con specifico riguardo agli oneri assicurativi, si richiama il principio per cui il loro

